

(N. 1082)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1950

Modifiche alla legge 12 luglio 1949, n. 460, recante autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito mediante concessione.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 12 luglio 1949, n. 460, è stato, com'è noto, autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a provvedere alla esecuzione di opere pubbliche, mediante il sistema della concessione, a norma della legge 24 giugno 1929, n. 1137, con pagamenti differiti in annualità, e sono stati fissati i limiti di impegno di lire 3.800.000.000 per il Ministero dei lavori pubblici e di lire 100.000.000 per l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.

È stato ora rilevato che il limite fissato per l'A.N.A.S. è molto basso e che, per assicurare il finanziamento e l'esecuzione del programma dei lavori più urgenti all'uopo predisposto, oc-

core aumentare almeno di lire 50 milioni il limite di impegno relativo.

È stato pertanto concordato col Ministero del tesoro l'unito disegno di legge col quale, modificando l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1949, n. 460, viene aumentato di lire 50 milioni il limite di impegno fissato per l'A.N.A.S. e, correlativamente, viene diminuito di pari importo il limite fissato per il Ministero dei lavori pubblici.

Il provvedimento è molto urgente, trattandosi di variazioni al bilancio in corso e dovendosi provvedere con sollecitudine agli appalti dei maggiori lavori che potranno essere finanziati con il cennato limite di impegno di lire 50 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite di impegni fissati per l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali con l'articolo 1 della legge 12 luglio 1949, n. 460 è aumentato di lire 50.000.000; quello fissato con lo stesso articolo per il Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire 50.000.000.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, le variazioni dipendenti dal precedente articolo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.